



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE III CIVILE

Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO

AAAAAAAAAAAAAAAA

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento sommario di cognizione *ex* art. 702 *bis* c.p.c. iscritto al n. 19211 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2014, promosso da

CONFEDERAZIONE USB – Unione Sindacale di Base,

UNIONE SINDACALE DI BASE – Lavoro Privato,

DE MARIA Maria Rosaria,

RIZZO Francesco,

Con gli avv.ti Arturo Salerni, Carlo Guglielmi, Riccardo Faranda, Paquale Maria Crupi, Giuseppe Marziale e Simone Bisacca

RICORRENTI

CONTRO

CONFINDUSTRIA – Confederazione Generale dell'Industria Italiana

Con gli avv.ti Arturo Maresca e Monica Grassi

C.G.I.L. – Confederazione Generale del lavoro

Con gli avv.ti Amos Andreoni, Vittorio Angiolini, Franco Scarpelli

C.I.S.L. – Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori

Con gli avv.ti Luigi Cerchione e Fabrizio Proietti

U.I.L. – Unione Italiana del Lavoro



Con gli avv.ti Giorgio Antonini, Stefano Bellomo, Raffaele Fabozzi e Filippo Maria Giorgi

RESISTENTE

NONCHE'

SNATER–Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisioni

Con l'avv. Marco Petrocelli

LITISCONSORTE NECESSARIO

ANPAC, ANPAV, AVIA, FAILMS, CONFAL, FSA, FSCA, FSAM

LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI

Premesso in fatto che:

-Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano che:

-La Confederazione USB era stata costituita il 23.5.2010 dall'unificazione di soggetti sindacali preesistenti; aveva una struttura articolata su tutto il territorio nazionale ed era composta da due organizzazioni sindacali di settore, rappresentanti rispettivamente il settore pubblico ed il settore privato;

-l'Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato era nata il 21.5.2010 ed aveva aderito alla predetta Confederazione USB;

-Rizzo Francesco era un lavoratore dipendente dell'ILVA di Taranto e si era presentato con la lista proposta dalla USB Lavoro Privato alle elezioni per la nomina della Rappresentanza Sindacale Unitaria tenutesi il 28.11.2013;

-De Maria Maria Rosa era dipendente della Elbi International spa. di Collegno (TO) e si era candidata alle elezioni del 6.2.2014 delle RSU, risultando eletta; tuttavia la Commissione elettorale –in accoglimento del ricorso della Elbi International spa.- aveva dichiarato la decadenza della predetta dalla RSU, in quanto la USB non risultava firmataria del protocollo del 10.1.2014;

-in data 10.1.2014, le confederazioni resistenti avevano stipulato un accordo interconfederale, denominato "testo unico sulla rappresentanza", riprendendo e rinnovando l'accordo interconfederale del 28.6.2011 ed il protocollo applicativo del 31.5.2013;

-in particolare, il suddetto accordo consentiva la partecipazione alle elezioni per le Rappresentanze sindacali Unitarie (RSU) solo alle organizzazioni firmatarie dell'accordo stesso, ovvero a quelle che ne avevano espressamente accettato, formalmente ed integralmente, i contenuti;

-orbene, la Confederazione ricorrente era disponibile ad aderire alle parti 1 e 2 dell'accordo, ma non era assolutamente disponibile ad aderire ai successivi capi 3 e 4 ed alle clausole transitorie finali, attesa la loro nullità per violazione di norme imperative ovvero perché sostenute da motivi illeciti o prive di causa;

-in particolare erano nulle le seguenti clausole:

1) la clausola di cui al comma 2 della parte terza (pag. 19), in quanto – limitando la titolarità alla contrattazione nazionale alle sole organizzazioni sindacali “firmatarie” escludendo le organizzazioni “aderenti”, era nulla per illiceità dei motivi e della causa, nonché per contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione;

2) la clausola di cui al quinto comma della parte terza, in quanto – escludendo i sindacati non firmatari e le organizzazioni firmatarie dissenzienti e prescindendo da qualsiasi criterio di verifica della rappresentatività a livello aziendale- era nulla per i motivi sopra indicati ed anche perché volta ad eludere gli artt. 19 e ss. della legge n. 300/70;

3) l'intera parte quarta, in quanto –nel prevedere l'obbligo di inserimento anche nei contratti aziendali del divieto/sanzione ivi previsto- era nulla per contrasto con gli artt. 2,3,21,24,39 e 40 della Costituzione e 1 e 15 della legge n. 300/70;

4) le clausole transitorie e finali erano nulle in quanto –nell'imporre un arbitrato obbligatorio- violavano gli artt. 24 e 111 della Costituzione;

-in conclusione, rimanere fuori dal suddetto accordo comportava l'esclusione dalla rappresentanza e dalla negoziazione, ma la contrarietà a norme imperative, l'illiceità della causa e la carenza di oggetto rendevano impossibile ai ricorrenti aderire allo stesso e, conseguentemente, esercitare il proprio ruolo di rappresentanti sindacali nelle aziende.

-Premesso ciò, i ricorrenti chiedevano:

1) accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di cui al comma 2 della parte terza dell'accordo del 10.1.2014, nella parte in cui limitava la titolarità alla contrattazione nazionale alle sole organizzazioni sindacali firmatarie e –se ritenuta non assorbita e novata- la clausola dell'accordo del 31.5.2013 alla pag. 1 comma 7;



2) accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di cui al comma 5 della parte terza dell'accordo del 10.1.2014, che definiva la griglia selettiva ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge;

3) accertarsi e dichiararsi la nullità dell'intera parte quarta dell'accordo del 10.1.2014 e –se ritenute non assorbite e novate- le clausole contenute nell'accordo del 31.5.2013 e nell'accordo del 28.6.2011;

4) accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole transitorie e finali dell'accordo del 10.1.2014, nella parte in cui era prevista la clausola compromissoria;

5) in alternativa, accertarsi e dichiararsi la nullità integrale dell'accordo del 10.1.2014 e –se ritenuti non assorbiti e novati- la nullità degli accordi del 18.6.2011 e 31.5.2013.

-Si costituiva in giudizio la CONFINDUSTRIA – Confederazione Generale dell'Industria Italiana, esponendo che:

-il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014 aveva la natura di contratto collettivo di diritto comune ed era un atto di autonomia privata collettiva;

-trovava, di conseguenza, applicazione l'art. 39 della Costituzione, in base al quale ogni organizzazione sindacale ed imprenditoriale era libera di agire contrattualmente a tutela degli interessi collettivi di cui era direttamente titolare;

-pertanto, il TU era efficace solo *inter partes* e non *erga omnes*; non produceva effetti nei confronti dei sindacati che non vi avevano aderito; era comunque aperto all'adesione di tutti i sindacati che intendevano accettarlo integralmente (ma non parzialmente);

-rispetto al passato, il TU conteneva importanti innovazioni nel sistema delle relazioni sindacali, quali, in particolare, la verifica della consistenza rappresentativa di ciascun sindacato, certificata da un soggetto terzo ed imparziale quale il Cnel;

-a seguito di ciò, potevano partecipare al procedimento di negoziazione del CCNL solo i sindacati che raggiungevano una rappresentatività certificata pari al 5%;

-ciò nonostante, la USB –non avendo aderito al TU- rimaneva comunque titolare di tutti i diritti previsti dalla legge in materia di libertà sindacale, attività sindacale, diritto di sciopero e costituzione delle RSA ai sensi



dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, non essendo tali diritti toccati in alcun modo dal TU;

-parimenti, la USB non era toccata quanto alla posizione di soggetto legittimato ad esercitare l'autonomia collettiva, avvalendosi dei principi del diritto comune dei contratti e della libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione;

-il TU, inoltre, assorbiva e sostituiva sicuramente i precedenti Accordi interconfederali del 28.6.2011 e del 31.5.2013;

-peraltro, la USB non aveva fornito la prova della asserita vasta rappresentatività sindacale, non avendo mai né stipulato né firmato alcun contratto collettivo nazionale di categoria.

-Premesso ciò, la Confindustria eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei ricorrenti De Maria e Rizzo, atteso che il TU non produceva nei loro confronti alcun effetto né favorevole, né pregiudizievole. Deduceva, inoltre, che era carente l'interesse di tutti i ricorrenti a chiedere la declaratoria di nullità del TU, atteso che il pregiudizio non poteva essere integrato dal semplice mancato vantaggio derivante dalla sottoscrizione dello stesso, laddove la mancata adesione in nulla modificava la posizione soggettiva del non aderente. In particolare, sosteneva che l'eventuale accertamento della nullità del TU non modificava in alcun modo la posizione della USB rispetto al diritto alla costituzione di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, affidato nel nostro sistema alternativamente alle RSA di fonte legale o alle RSU di fonte contrattuale. Infatti, la USB –pur non avendo accesso alle RSU regolate dal TU- aveva diritto a costituire proprie RSA ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori.

-Chiedeva, altresì, il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, non ravvisandosi le ipotesi di nullità lamentate.

^^^^^^

-Si costituiva, altresì, la CISL –Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo che:

-nelle clausole oggetto di censura non era possibile rinvenire alcuna violazione di norme di legge o di ordine pubblico, atteso che le doglianze dei ricorrenti attenevano a mere posizioni ideologiche o politiche;

-infatti, l'accordo del 10.1.2014 non vincolava le associazioni sindacali che decidevano di non aderirvi, lasciando integro ogni diritto ed intatta qualsiasi prerogativa sindacale, previsti dalla legge n. 300/70;



-gli accordi in questione, del resto, erano atti di autonomia negoziale con efficacia limitata ai soggetti aderenti e non potevano in alcun modo modificare le regole dell'ordinamento statale;

-le organizzazioni sindacali potevano autonomamente decidere di limitare la propria autonomia a favore di una più ordinata regolamentazione delle loro prerogative, sia a livello nazionale che aziendale;

-peraltro, era carente la legittimazione ad agire dei ricorrenti De Maria e Rizzo, atteso che l'eventuale accoglimento delle domande attoree non avrebbe avuto comunque effetto sulle loro posizioni;

-inoltre, dovevano considerarsi litisconsorti necessari anche le altre organizzazioni sindacali aderenti all'accordo, nei cui confronti andava integrato il contraddittorio.

^^^^^^

-Si costituivano, inoltre, la CGIL –Confederazione Generale Italiana e la UIL-Unione Italiana del Lavoro, svolgendo difese analoghe a quella delle altre confederazioni resistenti. In particolare, la UIL eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, sostenendo che la controversia rientrava nella competenza funzionale del giudice del Lavoro.

^^^^^^

-Con ordinanza riservata del 25.12.2014, il giudice ordinava alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti aderenti all'accordo stipulato in data 10.1.2014, ritenendo che l'accordo in questione avesse natura di contratto di diritto privato, nell'ambito del quale dovevano essere considerati parti non solo i contraenti originari, ma anche quelli che successivamente vi avevano aderito, producendosi anche nei loro confronti tutti gli effetti dello stesso.

^^^^^^

-Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la SNATER –Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisioni, la quale –premessi di aver aderito all'accordo del 10.1.2014 con lettera del 22.4.2014- aderiva alle sole domande proposte ai nn. 3 e 4 dai ricorrenti, mentre chiedeva il rigetto delle restanti domande.

-Non si costituivano i restanti soggetti nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio.



-Le parti resistenti eccepivano l'intervenuta estinzione del giudizio, sostenendo che la parte ricorrente non aveva integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti aderenti all'accordo, ma solo di parte di essi.

Osserva in diritto

1 – Come già osservato nell'ordinanza riservata del 25.12.2014, la preliminare eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, sollevata dalla CSIL, è infondata.

Ed invero, nella presente sede i ricorrenti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità di clausole contenute nell'accordo concluso tra la Confindustria e le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil in data 10.1.2014.

Ne consegue che l'odierna controversia non riguarda né rapporti direttamente o indirettamente rientranti nella previsione dell'art. 409 c.p.c. in materia di controversie relative a rapporti di lavoro (cfr. Cass. 16865/02); né tanto meno comportamenti antisindacali rientranti nella previsione dell'art. 28 L. 300/78, atteso che non si discute su rivendicazioni nei confronti della parte datoriale ovvero contrasti con la parte datoriale per le scelte adottate da quest'ultimo.

Al riguardo, basti menzionare la sentenza della Suprema Corte n. 11444 del 1995, in base alla quale *"la controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità di clausole di un contratto collettivo, proposta da un'associazione sindacale di lavoratori non firmataria del contratto stesso contro le associazioni sindacali firmatarie, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, non è qualificabile come controversia individuale di lavoro e quindi, stante il suo valore indeterminabile, ricade nella competenza del tribunale in sede ordinaria. ..."*.

Appare, quindi, ammissibile il procedimento sommario di cognizione, in quanto -pur con tutte le peculiarità del caso- è stata prospettata una controversia riservata alla competenza del Tribunale ordinario in composizione monocratica, che ben può essere decisa nelle forme del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. Inoltre, involgendo la controversia solo questioni di diritto, non appare necessario disporre il mutamento di rito, con fissazione dell'udienza di trattazione.

^^^^^^

2 – Parimenti infondata risulta l'eccezione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

Ed invero, nella suindicata ordinanza del 25.12.2014, il giudice ha ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti aderenti all'accordo del 10.1.2014, in relazione al quale i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la parziale nullità.



Orbene, i resistenti sostengono che il contraddittorio non sarebbe stato integrato nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, e precisamente delle seguenti organizzazioni sindacali: UGL; CISAL; CONFSAL; SAVT; ASGB.

Tuttavia, è pacifico –e risultante dalla stessa comparsa di costituzione della CISL- che alcune organizzazioni sindacali (quali ANPAC, ANPAV, AVIA, FAILMS, CONFAIL, FSA, FSCA, FSAM, SNATER) hanno aderito direttamente all'accordo del 10.1.2014 oggetto del presente giudizio; mentre altre organizzazioni sindacali (e precisamente UGL; CISAL; CONFSAL; SAVT; ASGB) non hanno aderito direttamente al suddetto accordo, ma hanno stipulato con la Confindustria altri accordi aventi il medesimo contenuto.

E', pertanto, evidente che –sebbene gli accordi suindicati abbiano il medesimo contenuto di quello oggetto del presente giudizio- le organizzazioni sindacali UGL; CISAL; CONFSAL; SAVT; ASGB non possono essere considerate parti di quest'ultimo, non avendovi espressamente aderito.

Ne consegue che, non essendo le predette litisconsorti necessari, la mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti non può comportare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

3 – Ciò nonostante, le domande proposte dalle parti ricorrenti CONFEDERAZIONE USB – Unione Sindacale di Base, UNIONE SINDACALE DI BASE – Lavoro Privato, DE MARIA Maria Rosaria e RIZZO Francesco non sono fondate e non possono trovare accoglimento.

In particolare, a fondamento delle domande avanzate, i ricorrenti sostengono che i capi 3 e 4 e le clausole transitorie finali dell'accordo concluso in data 10.4.2014 sarebbero nulli, per violazione di norme imperative ovvero perché sostenute da motivi illeciti o prive di causa.

Orbene, dalla documentazione in atti risulta che, in data 10.1.2014, la Confindustria, la CGIL, la CISL e la UIL hanno sottoscritto un accordo, denominato Testo Unico sulla Rappresentanza, al fine di regolamentare in via pattizia i rapporti tra le varie rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro, nonché al fine di regolamentare i criteri per rilevare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria.

L'accordo risulta suddiviso in quattro parti: la prima dedicata alla misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria; la seconda dedicata alla regolamentazione della rappresentanza in azienda; la terza dedicata alla titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale; la quarta dedicata alle disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze



dell'inadempimento. L'accordo, quindi, si conclude con le clausole transitorie e finali.

Risulta, altresì che a tale accordo hanno successivamente aderito altre organizzazioni sindacali, ma non le organizzazioni sindacali ricorrenti, le quali hanno espressamente dichiarato nel ricorso introduttivo di non voler accettare le parti 3 e 4 dello stesso, lamentandone la nullità.

^^^^^^

4 – Orbene, va ricordato che –ai sensi dell'art. 1372 c.c.- il contratto ha forza di legge tra le parti (1° comma) ed il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (2° comma).

Quindi, è evidente che l'accordo in questione vincola solo le parti sottoscriventi (o successivamente aderenti) e non i ricorrenti, che pacificamente non vi hanno aderito.

E' ben vero -si potrebbe obiettare- che la legge non esclude l'efficacia ultrattiva dei contratti, come per esempio nell'ipotesi del contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.), ma sicuramente non è questo il caso, in quanto alcun tipo di effetto favorevole -ed in particolare alcuna acquisizione di diritti- è previsto a favore di soggetti diversi da quelli firmatari o aderenti all'accordo.

E', altresì, vero che la massima sanzione prevista dal codice civile per vizi genetici del contratto (quale quella della nullità) prescinde dall'essere o meno parte del contratto, atteso che ex art. 1421 c.c. salvo diversa disposizione di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Tuttavia, la Suprema Corte ha costantemente osservato che *“La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall' art.1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite”*. (Sez. 3, Sentenza n. 338 del 11/01/2001, Rv. 543069). Ed ancora: *“La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica”*. (Sez. 2, Sentenza n. 5420 del 15/04/2002, Rv. 553734)



Orbene, nel caso in esame, non è dato comprendere quali sarebbero i diritti dei ricorrenti concretamente lesi dall'accordo in questione, atteso che questo regolamenta i comportamenti e pone delle limitazione esclusivamente dei soggetti firmatari, ma non incide sui diritti sindacali delle organizzazioni che non intendono aderire.

Né, del resto, può ritenersi leso l'interesse dei ricorrenti ad aderire solamente a parte dell'accordo, espungendo le clausole non condivise. Ed invero, non va dimenticato che gli accordi tra organizzazioni sindacali –come qualsiasi altro contratto di diritto comune- è espressione dell'autonomia negoziale delle parti, che sono libere di aderirvi ovvero di non aderire, qualora non ne condividano il contenuto. Ma è necessario che tutte le parti contraenti siano d'accordo sull'intero contenuto della pattuizione (del resto ai sensi dell'art. 1325 c.c. l'accordo tra le parti costituisce uno dei requisiti essenziali del contratto).

A quest'ultimo riguardo non va dimenticato, sotto altro angolo visuale, che la sottoscrizione dell'accordo in questione, che -come detto- si configura come un contratto di diritto comune, non impedisce alle odierne parti ricorrenti di esercitare tutti i diritti sindacali riconosciuti e tutelati dalla Costituzione e dalla legge, a prescindere dalle limitazioni nel suddetto indicate.

Le domande di nullità proposte dai ricorrenti vanno, pertanto, rigettate, difettando l'interesse ad ottenere la declaratoria richiesta.

^^^^^

5 – Parimenti infondate sono le domande proposte dalla Snater.

Giova preliminarmente osservare che la Snater ha aderito solo ad alcune delle domande proposte dai ricorrenti, e precisamente alle domande proposte sub 3 e 4. A rigore, quindi, essendosi limitata semplicemente ad aderire alle domande delle parti ricorrenti e non avendo proposto domande in via autonoma, la sua posizione dovrebbe semplicemente seguire la sorte delle domande proposte dai ricorrenti.

E comunque, *ad abundantiam*, pur volendo ritenere che la Snater abbia inteso proporre delle domande in via autonoma, queste devono nondimeno essere rigettate.

Ed invero, le suindicate domande sono volte a sentir dichiarare la nullità dell'intera parte quarta dell'accordo del 10.1.2014 e delle clausole transitorie e finali dell'accordo medesimo, nella parte in cui viene prevista la clausola compromissoria per ogni contenzioso connesso ad eventuali comportamenti non conformi agli accordi.

Orbene, come già evidenziato, la parte quarta dell'accordo detta disposizioni relative alle clausole ed alle procedure di raffreddamento ed alle clausole sulle



conseguenze dell'inadempimento. In particolare, in tali disposizioni, le parti firmatarie dell'accordo hanno convenuto sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e sanzionare eventuali azioni di contrasto del regolare svolgimento dei processi negoziali; nonché di definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti.

Le disposizioni in esame, dunque, sembrano avere natura prettamente programmatica e non precettiva, indicando semplicemente una comunanza di intenti in ordine a future disposizioni e clausole da inserire nei contratti collettivi.

A conferma della non immediata vincolatività e del ricordato reciproco impegno delle Confederazioni firmatarie, non va dimenticato che vige nel nostro ordinamento il principio di autonomia e pariteticità delle fonti collettive, con la conseguenza che le Confederazioni non possono assumere obblighi giuridicamente vincolanti che producano effetto direttamente in capo a soggetti diversi dai sottoscrittori dell'accordo.

In ordine ai su richiamati rapporti fra accordi di vario livello, deve escludersi un rapporto di gerarchia tra accordi collettivi di diverso livello, aventi invero tutti pari dignità e forza vincolante, in quanto sono tutti contratti di diritto comune (cfr. Cass. 12098/10: *"Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, ..."*; Cass. 19351/07).

Si può invero affermare al riguardo che gli Accordi Interconfederali, sicuramente impegnativi per i sottoscrittori, contengono l'indicazione degli indirizzi politici e comportamentali, nell'ambito dell'ordinamento sindacale, rivolti alle parti che stipuleranno i futuri contratti collettivi nazionali ed aziendali. Tuttavia, proprio per la natura privatistica dell'ambito in cui operano e stante la ricordata autonomia contrattuale equiordinata e paritetica, non assumono alcun rilievo pubblicistico né assurgono a parametri di validità e/o di efficacia dei contratti collettivi o aziendali (ugualmente contratti di diritto privato) poi stipulati.

Dunque, l'eventuale violazione delle regole, contenute negli Accordi Interconfederali, da parte delle associazioni di categoria, può comportare conseguenze a livello endoassociativo, se ed in quanto previsto dai singoli statuti, ma sicuramente va esclusa una qualche conseguenza a livello civilistico sull'efficacia o validità della contrattazione di livello inferiore.

Tale conclusione è confermata da quanto previsto nelle clausole transitorie e finali dell'accordo, laddove si prevede che *"in via transitoria ed in attesa che i rinnovi dei contratti nazionali definiscano la materia disciplinata dalla parte quarta del presente accordo, le parti contraenti concordano che eventuali comportamenti*



non conformi agli accordi siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale”.

AAAAAA

6 – Sulla base delle suindicate considerazioni, va altresì rigettata la domanda volta a sentir dichiarare la nullità della citata clausola arbitrale, contenuta nelle clausole transitorie e finali.

In particolare, nella suddetta parte dell'accordo viene stabilito che *“le organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle Confederazioni firmatarie del presente accordo, ovvero che comunque tale accordo abbiano formalmente accettato, sono obbligate a richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato”.*

Ebbene, devesi ritenere che con tale clausola i contraenti non abbiano voluto istituire un vero e proprio collegio arbitrale cui devolvere la risoluzione delle controversie in via alternativa rispetto all'autorità giudiziaria, quanto piuttosto di apprestare esclusivamente un rimedio endoassociativo diretto a prevenire una controversia. Del resto, l'organo in questione viene indicato come *collegio di conciliazione e arbitrato* e non v'è alcuna statuizione che precluda o limiti la possibilità, per le parti firmatarie, di adire comunque l'autorità giudiziaria.

Sulla base di tutte le esposte considerazioni, vanno rigettate le domande proposte dai ricorrenti CONFEDERAZIONE USB – Unione Sindacale di Base, UNIONE SINDACALE DI BASE – Lavoro Privato, DE MARIA Maria Rosaria, RIZZO Francesco, nonché dalla SNATER.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex DM 55/14.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) RIGETTA** le domande proposte dalle parti ricorrenti CONFEDERAZIONE USB – Unione Sindacale di Base, UNIONE SINDACALE DI BASE – Lavoro Privato, DE MARIA Maria Rosaria, RIZZO Francesco, nonché dalla SNATER;
- 2) CONDANNA** le parti ricorrenti e la SNATER alla rifusione, in favore dei resistenti CONFINDUSTRIA, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., alla rifusione delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 3.235,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15.5.2015



Il Giudice

Dr.ssa Cecilia Bernardo

